

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA MONTAGNI

- Presidente -

Sent. n. sez. 704/2026

LUCIA VIGNALE

UP - 10/06/2026

EUGENIA SERRAO

R.G.N. 11077/2026

MARIAROSARIA BRUNO

- Relatore -

DANIELA DAWAN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]

avverso la sentenza del 26/02/2026 della Corte d'appello di Reggio Calabria

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2026, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di [REDACTED] per il reato di cui all'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per avere coltivato sostanza stupefacente del tipo cannabis, da cui erano ricavabili i quantitativi indicati in imputazione.

Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza.

I) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 453, 179, 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La difesa osserva come la richiesta di giudizio immediato a carico del ricorrente sia stata depositata in data 13 febbraio 2025, entro 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato ed entro 180 giorni dall'esecuzione della misura.



Tuttavia, al momento della presentazione della richiesta, l'imputato non era più sottoposto a misura cautelare detentiva. In ragione di ciò, non ricorreva uno dei presupposti per procedere nelle forme del c.d. giudizio "immediato cautelare".

La Corte di merito sarebbe incorsa in una violazione della previsione di cui all'articolo 453 cod. proc. pen.; tale circostanza determinerebbe la nullità del procedimento, da intendersi assoluta ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha respinto l'eccezione con una motivazione inconferente, sostenendo che: all'epoca dell'esercizio dell'azione penale sussisteva l'evidenza probatoria; la mancata presentazione della richiesta nei termini previsti non può essere oggetto di successivo sindacato; la circostanza che la richiesta di giudizio immediato non fosse stata formulata nel termine di legge non costituisce causa di nullità. Detta risposta sarebbe distonica, avendo la difesa lamentato che, al tempo della presentazione della richiesta di giudizio immediato, non esisteva la condizione detentiva dell'imputato.

II) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'articolo 360 cod. proc. pen.

La difesa lamenta la nullità dell'accertamento tecnico eseguito sui campioni di sostanza stupefacente repertati e la inutilizzabilità dei relativi risultati, stante la violazione dell'articolo 360 cod. proc. pen.

Lamenta come l'accertamento sulla sostanza caduta in sequestro - di natura irripetibile - fosse stato svolto senza consentire all'allora indagato di potere nominare un proprio consulente e di partecipare alle operazioni, non avendo egli ricevuto alcun avviso. L'assunto dei giudici di merito, secondo il quale l'accertamento su campioni non è irripetibile, poggia su basi argomentative erronee; infatti, a seguito dell'accertamento effettuato sul campione, non potrà essere analizzato il medesimo campione, il quale viene consumato interamente durante le analisi.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile.

L'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. recita: "Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di



invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omissis di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile”.

Il comma 1-bis della norma citata prevede l'ipotesi del c.d. giudizio immediato custodiale, ai sensi del quale “Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini”; nel successivo comma 1-ter è precisato che: “La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame”.

Sulla portata interpretativa della norma sono intervenute diverse pronunce di questa Corte, che hanno stabilito i seguenti principi: I) Il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti per l'ammissione del rito immediato esclusivamente nel caso d'inosservanza di norme procedurali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, ossia di violazioni attinenti all'esercizio del diritto di difesa, personale e tecnica, per le quali la nullità discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29570 del 27/03/2019, De Rose, Rv. 276731); II) Il giudice ha il potere dovere di qualificare correttamente la richiesta del P.M. di emissione di decreto di giudizio immediato solo formalmente qualificata ai sensi dell'art. 453, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen., nella quale siano stati, invece, richiamati i presupposti del giudizio immediato ordinario ex art. 453, comma primo, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi: in tali casi, infatti, l'esatto inquadramento della richiesta di giudizio immediato non comporta alcuna "usurpazione" dell'esercizio dell'azione penale, che implicherebbe una richiesta non formulata dal P.M. ed abusivamente espletata da un organo diverso [Sez. 5, n. 5578 del 08/10/2014, dep. 05/02/2015, Mocanu, Rv. 264345, così massimata: «Il giudice ha il potere dovere di qualificare correttamente la richiesta del P.M. di emissione di decreto di giudizio immediato solo formalmente qualificata ai sensi dell'art. 453, commi 1 bis e ter, cod. proc. pen. e nella quale siano stati, invece, richiamati i presupposti del giudizio immediato ordinario ex art. 453, comma primo, stesso codice, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'esatto inquadramento della richiesta di giudizio immediato non comporta alcuna "usurpazione" dell'esercizio dell'azione penale, che implicherebbe una richiesta non formulata dal P.M. ed abusivamente espletata



da organo diverso)»; Sez. 5, n. 32432 del 27/04/2018, Maier, Rv. 273579]; III) In caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero può richiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, comma primo, cod. proc. pen., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commi primo-bis e primo-ter della medesima disposizione (Sez. 3, n. 52037 del 11/11/2014, Rv. 261519).

I principi richiamati nelle pronunce citate traggono origine dal dictum di Sezioni Unite Squicciarino, in cui si è affermato come la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari disponga il giudizio immediato non possa essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento a meno che non risulti che sia mancato l'interrogatorio dell'imputato, circostanza che incide sull'intervento dell'imputato e sul diritto di difesa [Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Rv. 260018, così massimata: "La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. (In motivazione, la Corte ha osservato che il provvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen."].

In ragione di quanto precede, risulta immune da censure la motivazione offerta dalla Corte territoriale nel rigettare l'eccezione sollevata dalla difesa. Si è rilevato in sentenza come esistessero all'epoca dell'esercizio dell'azione penale i requisiti dell'evidenza della prova e dell'interrogatorio dell'imputato, essendo stato questi arrestato in flagranza di reato.

Parte ricorrente non ha, pertanto, alcun interesse a fare valere l'eccezione. Peraltro, il ricorso è assolutamente carente di argomenti a sostegno della lamentata violazione del diritto di difesa o di assistenza dell'imputato.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La consulenza tecnica disposta dal PM su campioni di sostanze stupefacenti, sulla base di consolidato orientamento di questa Corte, non costituisce un accertamento tecnico irripetibile; invero, le sostanze conservano nel tempo le intrinseche caratteristiche e possono, pertanto, essere sottoposte a nuovo esame ove sia necessario (in questo senso Sez. 4, n. 53547 del 08/11/2017, Pisano, Rv.



271684; Sez. 4, n. 34176 del 19/07/2012, Minniti, Rv. 253529; Sez. 4, n. 28195 del 29/04/2009, Matarazzo, Rv. 244688).

Sebbene il campione prelevato sia stato consumato, l'intero quantitativo di sostanza caduta in sequestro – della stessa natura – consente il prelievo di ulteriori campioni, consentendo la ripetizione delle analisi.

3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 10/06/2026

Il Consigliere estensore
Mariarosaria Bruno

Il Presidente
Andrea Montagni

